

MARCHE TEATRO SCARL (di seguito la “Società”)

Regolamento in materia di procedure per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di formazione e gestione dell’elenco degli operatori economici

ai sensi del D.lgs. n. 50 del 2016, c.d. “Codice dei contratti pubblici” (di seguito, in breve, “Codice”)

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione	4
Articolo 2 Principi comuni	4
Articolo 3 Responsabile Unico del Procedimento	5
PARTE II - FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ A CONTRARRE	7
CAPO I ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO	7
Articolo 4 L'avvio della procedura	7
Articolo 5 Approvazione della richiesta di acquisto	7
CAPO II ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO	7
Articolo 6 L'avvio della procedura	7
PARTE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE OFFERTE	9
Articolo 7 Modalità degli affidamenti sotto soglia	9
CAPO I - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO	9
Articolo 8 Determina a contrarre	9
Articolo 9 Individuazione del contraente, valutazione delle offerte, approvazione della proposta di aggiudicazione	10
CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORI AL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA	12
Articolo 10 Determina a contrarre	12
Articolo 11 Procedura di selezione del contraente	12
Articolo 12 Pubblicità e comunicazioni	12
Articolo 13 Criteri di scelta dei soggetti da invitare	13
Articolo 14 Indagini di mercato	13
Articolo 15 Criteri e modalità di valutazione delle offerte	14
Articolo 16 Approvazione della proposta di aggiudicazione	14
PARTE IV - STIPULAZIONE E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	16
Articolo 17 Firma dei contratti e forma della stipulazione	16
Articolo 18 Vigilanza sull'esecuzione dell'appalto	16
PARTE V - ALBO FORNITORI	17
Articolo 19 Modalità di formazione e gestione	17

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI	19
Articolo 20 Pubblicità del regolamento	19
Articolo 21 Rinvio alle leggi e ai regolamenti	19
Articolo 22 Entrata in vigore	19

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 36 del Codice, nonché ai sensi delle Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "Anac") in merito alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", disciplina le procedure semplificate finalizzate all'affidamento di contratti (aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi o forniture, o l'esecuzione di lavori) di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, da parte della Società, con specifico riguardo alle proprie esigenze e nel rispetto dei principi e dei criteri di cui agli artt. 30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione.

2. Le procedure di acquisto sono regolate dal Codice e dalle linee guida attuative del Codice, nonché dalle ulteriori norme di settore.

3. Il presente Regolamento, in base alle disposizioni degli artt. 35 e 36 del Codice, disciplina le procedure di affidamento dei seguenti importi, al netto dell'IVA:

- a) procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore a 40.000, euro;
- b) procedure per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro.
- c) procedure per affidamenti di forniture e i servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice.

4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di conduzione delle indagini di mercato, le modalità di formazione e gestione dell'elenco degli operatori economici istituito dalla Società, nonché i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare le offerte.

5. E' fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi delle prestazioni da affidare e dei relativi importi al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice e del presente Regolamento e sottoporre alla disciplina prevista per gli affidamenti sotto soglia, quelli di importo superiore. A questo fine, la determinazione degli importi stimati degli affidamenti deve avvenire in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del Codice.

Articolo 2

Principi comuni

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento, la Società, garantisce in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità tra tutti gli operatori economici potenzialmente interessati attraverso la fissazione di requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano l'effettiva partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese;
- j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Articolo 3

Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ogni procedura effettuata ai sensi del presente Regolamento, la Società individua un Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche "Rup") – da nominare con atto a firma del Direttore – in possesso di adeguate competenze professionali, il quale svolge i compiti di cui all'art. 31 del Codice che non siano attribuiti specificatamente ad altri organi o soggetti, provvedendo ad assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento.
2. Salvo diversa indicazione, il Rup svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
3. Di norma, il Rup è individuato, a seconda della specifica esigenza di acquisizione, tra i seguenti soggetti, responsabili di area, in possesso dei requisiti necessari e delle relative autorizzazioni di spesa: Responsabile

dell'area amministrazione, Responsabile dell'area tecnica; Responsabile dell'area produzione e organizzazione.

4. I compiti del Rup sono disciplinati dal Codice oltre che dalle Linee guida n. 3 adottate dall'Anac.

PARTE II - FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ A CONTRARRE

CAPO I ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

Articolo 4

L'avvio della procedura

1. Gli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro non sono soggetti a programmazione.
2. Gli Uffici della Società che richiedono l'acquisto di una fornitura o di un servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro predispongono e trasmettono una nota scritta da inviare al Direttore, per la relativa approvazione, e al Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, per l'attestazione della relativa copertura contabile, nella quale devono:
 - a) indicare il settore cui è riferito l'acquisto;
 - b) definire l'oggetto dell'affidamento e dei relativi servizi connessi, se presenti (eventuali garanzie, servizi di manutenzioni, aggiornamento, etc.);
 - c) indicare la stima dell'importo previsto per l'affidamento e per gli eventuali servizi connessi;
 - d) indicare il fornitore aggiudicatario e le ragioni di scelta dello stesso o, se del caso, indicare l'operatore economico presso cui procurarsi la fornitura o il servizio richiesto (ad es. in caso di esclusività del fornitore);
 - e) indicare il possesso da parte del fornitore individuato dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
 - f) fornire ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile o di interesse.

Articolo 5

Approvazione della richiesta di acquisto

1. Dopo aver ottenuto l'approvazione della richiesta di acquisto, da parte del Direttore, e l'attestazione della copertura contabile da parte dell'Ufficio Amministrazione procede con l'espletamento della procedura di affidamento.
3. L'avvio della procedura di affidamento è preceduto da determina a contrarre o atto ad essa equivalente di cui al successivo art. 10.

CAPO II ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO

Articolo 6

L'avvio della procedura

1. L'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro si svolge, ai sensi dell'art. 21, co. 6, del Codice, sulla base del programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali.
2. Il Responsabile di Area competente predisponde lo schema di programma biennale e degli aggiornamenti annuali; a tal fine rileva i fabbisogni della Società chiedendo agli Uffici di rappresentare le necessità di acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro da effettuare nel periodo indicato.

3. Il programma biennale di cui al punto 1 del presente articolo viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società mediante delibera.
3. E' possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nell'anzidetta programmazione in caso di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore ovvero circostanze imprevedibili, entro i vincoli di bilancio.
4. Successivamente all'approvazione, la volontà della Società viene formalizzata nella determina a contrarre di cui al successivo art. 12.

Articolo 7

Modalità degli affidamenti sotto soglia

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice (dettati in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e di aggregazione e centralizzazione delle committenze), nonché fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, e salva la possibilità della Società di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate di cui all'art. 36 del Codice, qualora le esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, ai sensi del presente Regolamento, gli affidamenti sotto soglia avvengono secondo le seguenti modalità:

2. Gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di lavori, beni e servizi possono essere effettuati:

- a) mediante amministrazione diretta, per i lavori;
- b) mediante affidamenti a soggetti esterni con le seguenti modalità:
 - 1) per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
 - 2) per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice, mediante procedura negoziata.

CAPO I - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

Articolo 8

Atto equivalente alla determina a contrarre

1. La Società quale atto equivalente alla determina a contrarre, predispone la nota scritta di cui all'art. 4, a firma del Direttore, che contiene gli elementi indicati nelle Linee guida n. 4 adottate dall'Anac. In particolare indica:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo dell'affidamento;
- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso dei requisiti, ove richiesti.

Articolo 9

Individuazione del contraente, valutazione delle offerte, approvazione della proposta di aggiudicazione

1. L'affidamento avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36 del Codice e delle Linee guida n. 4 adottate dall'Anac.

2. Il Rup procede ad individuare il contraente:

- mediante affidamento diretto ad un operatore determinato;
- mediante richiesta di preventivo a due o più operatori economici e successivo confronto tra le offerte pervenute. Il confronto può essere effettuato sulla base di diversi elementi, non solo economici.
- previa consultazione del mercato meramente esplorativa, effettuata mediante pubblicazione di un avviso esplorativo per individuare gli operatori economici presenti sul mercato, a cui inviare successivamente la richiesta di preventivi.

3. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, Iva esclusa, il Rup può acquisire un unico preventivo, a condizione di avere verificato la congruità del prezzo offerto in base a rilevazioni di prezzi di mercato reperibili mediante precedenti offerte e prezzi di listino, ovvero utilizzando i parametri prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni o negli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.

4. Per gli affidamenti diretti di importo compreso tra i 5.000,00 e i 20.000,00 euro, Iva esclusa, il Rup è tenuto a richiedere almeno due preventivi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

5. Per gli affidamenti diretti di importo compreso tra i 20.000,00 e i 40.000,00 euro, Iva esclusa, il Rup è tenuto a richiedere almeno tre preventivi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

6. L'affidamento mediante richiesta di un unico preventivo è inoltre ammesso qualora il contratto possa essere affidato ad un unico soggetto presente sul mercato.

7. Le richieste di preventivo devono comunque contenere le seguenti informazioni:

- l'oggetto della prestazione, relative caratteristiche (tecniche e prestazionali) e importo complessivo stimato dell'acquisizione;
- termine di presentazione dell'offerta e periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- eventuale richiesta di garanzie;
- requisiti generali e minimi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori selezionati dall'Albo Fornitori, conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nel predetto Albo;
- criterio di aggiudicazione prescelto, e, nel caso sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- nominativo del Rup;
- schema di contratto e del capitolato tecnico, se predisposti.

8. Le modalità ed il termine (comunque non inferiore a 5 giorni) di presentazione delle offerte sono stabiliti dal Rup.

9. L'affidamento della prestazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

10. Qualora non sia possibile predeterminare la quantità dei servizi e forniture da eseguire nel corso di un determinato periodo di tempo, il Rup potrà richiedere che i preventivi presentati dai fornitori siano mantenuti validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedere a singole ordinazioni scritte man mano che il fabbisogno si verifichi nell'ambito di detto periodo.

11. In caso di affidamento ad un operatore economico uscente, la Società motiva la scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORI AL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 10

Determina a contrarre

1. L'avvio della procedura di affidamento di un contratto di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria è preceduto dalla determina a contrarre, o atto equivalente, a firma del Direttore.
2. La determina deve indicare:
 - il settore cui è riferito l'acquisto;
 - le caratteristiche del bene, servizio e/o fornitura da acquistare;
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - la procedura di selezione del contraente, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
 - le principali condizioni contrattuali;
 - il nominativo del responsabile del procedimento;
 - il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto, ove non coincidente con il Rup.

Articolo 11

Procedura di selezione del contraente

1. L'affidamento dei contratti di servizi e forniture di cui al presente capo avviene, nel rispetto degli atti di programmazione, con procedura ordinaria ovvero con procedura negoziata, secondo le disposizioni dell'art. 36 del Codice e delle Linee guida n. 4 adottate dall'Anac.
2. La Società può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
3. Il Responsabile di Area competente elabora gli atti di gara e, in caso di procedura negoziata, individua i soggetti da invitare, nel rispetto del principio di rotazione, secondo quanto indicato al successivo art. 15.

Articolo 12

Pubblicità e comunicazioni

1. In conformità al principio di trasparenza e pubblicità, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" presente all'interno del sito istituzionale della Società (www.marcheteatro.it) saranno pubblicati tutti gli atti delle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice.
2. In caso di ricorso alla procedura negoziata, la Società, quando è necessaria un'indagine di mercato, pubblica un avviso nella sezione del proprio sito denominata "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti", conformemente alle indicazioni fornite dalle Linee guida n. 4 adottate dall'Anac.
3. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione secondo quanto indicato all'art. 36, co. 2 lett. b) e co. 9, del Codice.

2. In particolare, in caso di procedura negoziata, l'avviso sui risultati della procedura sarà effettuato in base a quanto indicato dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

Articolo 13

Criteri di scelta dei soggetti da invitare

1. I lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e, di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture.
2. Al fine di individuare l'insieme degli operatori da consultare, Il Responsabile di Area competente provvede a svolgere indagini di mercato effettuate ai sensi del presente Regolamento.
3. La selezione degli operatori da invitare avviene sulla base di criteri oggettivi che consentano la rotazione dei soggetti da invitare.
4. La Società si riserva di procedere all'istituzione di un elenco di fornitori/prestatori di servizi qualora si renda necessario acquistare, in maniera continuativa o ripetuta, beni o servizi non standardizzabili e non reperibili facilmente mediante ricorso a sistemi di rapido utilizzo.

Articolo 14

Indagini di mercato

1. Le indagini di mercato sono preordinate a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società quale stazione appaltante.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte dal Rup secondo le modalità ritenute più convenienti, anche attraverso la consultazione dell'elenco degli operatori iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in categorie simili o attinenti, per oggetto, a quella richiesta, ovvero attraverso la consultazione dell'elenco dei fornitori del Comune di Ancona, del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, da Albi o Ordini professionali o mediante la consultazione del web.
4. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Rup ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati e tenendo conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
5. In caso di procedura negoziata, la Società assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato mediante pubblicazione di un apposito avviso di indagine di mercato sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno del link "bandi di gara e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di 15 giorni, salva la riduzione del predetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.

6. L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Società quale stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la Società si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Articolo 15

Criteri e modalità di valutazione delle offerte

1. La Società valuta le offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, individuabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, la sicurezza di approvvigionamento ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per la valutazione delle offerte e per l'aggiudicazione del contratto devono essere menzionati nella lettera di invito unitamente ai relativi pesi e punteggi.

2. La Società, nei casi previsti dall'art. 95, comma 4, del Codice, può ricorrere al criterio del minor prezzo.

3. Nel caso di cui al comma 1, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice istituita conformemente a quanto previsto dal Codice e dalle Linee guida n. 5 adottate dall'Anac. La verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa dei concorrenti è demandata al Responsabile unico del procedimento.

4. Fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice, la Società ricorre a commissioni composte da personale interno alla stessa, secondo quanto indicato nel "Regolamento per la costituzione delle commissioni giudicatrici interne nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto" adottato dalla Società.

5. Nel caso di cui al comma 2, la verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa dei concorrenti e la valutazione delle offerte è affidata direttamente al Rup. La Società si riserva la facoltà di nominare comunque una commissione giudicatrice, anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

Articolo 16

Approvazione della proposta di aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice, ove presente, ovvero dal Rup ed è trasmessa al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Rup predispone un appunto riassuntivo della procedura e della proposta di aggiudicazione e lo trasmette, nel caso di importo stimato pari o superiore a 100.000,00 euro, al Consiglio di Amministrazione della Società per la conseguente presa d'atto.
3. La volontà della Società viene formalizzata nella determina di approvazione dell'aggiudicazione a firma del Direttore, ai sensi dell'art. 33, co. 1 del Codice.

PARTE IV - STIPULAZIONE E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 17

Firma dei contratti e forma della stipulazione

1. Il Presidente della Società, in qualità di rappresentante legale, ha il potere di stipulare i contratti. Il Presidente può delegare il potere di firma ad altri soggetti.
2. I contratti sono sottoscritti secondo le modalità indicate all'art. 32, co. 14 del Codice.
3. Ciascun contratto dovrà riportare i principali contenuti della lettera di invito o del capitolato o disciplinare tecnico e comunque i termini e le condizioni del regolamento negoziale tra le parti.
4. Tutte le spese di contratto (bolli, registrazioni, copie, ecc.) sono a carico dell'aggiudicatario, anche nel caso di contratto concluso tramite scrittura privata, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico al committente.

Articolo 18

Vigilanza sull'esecuzione dell'appalto

1. Il lavoro e la fornitura di beni e servizi sono soggetti, secondo i casi, rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione, o comunque ad una verifica della prestazione resa.
2. Il controllo sull'esecuzione del contratto è svolto congiuntamente dal Rup e dal direttore dell'esecuzione e/o dal direttore dei lavori, ove presenti, secondo quanto indicato nelle Linee guida di cui all'art. 111, comma 1, del Codice adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il responsabile dell'Ufficio Amministrazione, in base alle verifiche effettuate sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, procede alla liquidazione della spesa, entro i termini contrattualmente pattuiti o conformemente ai termini applicati usualmente dalla Società.

PARTE V - ALBO FORNITORI

Articolo 19

Modalità di formazione e gestione

1. Con il presente Regolamento la Società intende disciplinare le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'elenco degli operatori economici previsto dall'art. 36, comma 2, del Codice al quale attingere per l'individuazione dei partecipanti alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. Gli operatori economici sono individuati, *in primis*, sulla base dell'Albo Fornitori della Società, fatto salvo, in caso di carenza nell'Albo Fornitori della specifica professionalità richiesta, il ricorso a indagini di mercato o alle procedure previste dal Codice.

3. Resta, comunque, ferma la facoltà della Società, sempre nel rispetto delle regole della trasparenza e della rotazione, di invitare o interpellare anche altri operatori economici ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente dell'Albo, nei casi di affidamenti che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora la Società, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti.

4. L'Albo Fornitori è costituito a seguito di apposito avviso pubblico – pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” all'interno del link “bandi di gara e contratti” unitamente alla relativa modulistica a disposizione degli operatori interessati.

4. L'Albo Fornitori della Società è pubblicato sul sito istituzionale della medesima (www.marcheteatro.it) e potrà essere eventualmente articolato per sezioni suddivise per ambiti di categorie merceologiche.

La Società avrà la facoltà, in ogni momento, di ampliare le sezioni, gli ambiti e le categorie in cui si articola l'Albo, sulla base di eventuali diverse esigenze della medesima.

5. Gli operatori economici, per essere iscritti all'Albo Fornitori, devono essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche e professionali come individuati dalla Società in ragione della natura dell'affidamento.

6. L'operatore economico attesta il possesso dei predetti requisiti generali e minimi mediante dichiarazione sostitutiva *ex* DPR n. 445/2000 in sede di domanda di iscrizione.

Nel caso di invito dell'iscritto, la Società si riserva la possibilità di effettuare, anche a campione, il controllo delle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione.

7. La richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori dovrà essere redatta compilando il modello predisposto dalla Società e pubblicato sul proprio sito istituzionale ed inoltrata secondo le modalità ivi indicate.

L'ammissibilità delle richieste di iscrizione pervenute è subordinata alla completezza delle dichiarazioni rese nella domanda. Nel caso di domande incomplete, la Società si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti.

8. La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza o, nel caso di domande incomplete, dalla ricezione delle integrazioni o chiarimenti.

L'iscrizione ha validità per un anno a valere della data di iscrizione oppure l'iscrizione è consentita senza limitazioni temporali.

9. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo Fornitori, ciascun operatore deve tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto a quanto attestato in sede di iscrizione o di conferma dell'iscrizione medesima, secondo le modalità indicate dalla Società.

10. La Società si riserva di sospendere un operatore dall'Albo Fornitori qualora riscontri il verificarsi, nei confronti dello stesso, di una delle ipotesi di seguito elencate:

- inadempimento contrattuale (es. mancato rispetto dei termini di consegna, mancato superamento del collaudo – se previsto – reiterate applicazioni di penali);
- mancato riscontro alle richieste di offerta avanzate;
- altre gravi irregolarità.

La sospensione, di durata adeguata in relazione alla gravità della contestazione e comunque non superiore ad un anno, è comunicata all'impresa interessata.

11. La Società procederà alla cancellazione dell'operatore nelle seguenti ipotesi:

- accertata reiterata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni dalla stessa affidate;
- accertata grave violazione nell'esercizio dell'attività professionale (es. violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, violazione in materia di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ecc.);
- perdita del possesso di anche uno solo dei requisiti generali e minimi richiesti.

13. I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 .

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Pubblicità del regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Società (www.marcheteatro.it).

Articolo 21

Rinvio alle leggi e ai regolamenti

Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ancona, lì 19/07/2018